



Delibera di Giunta - N.ro 1999/1965 - protocollato il 2/11/1999

Oggetto: DIRETTIVA PER L' APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 22 FEBBRAIO 1993 N. 10 RECANTE 'NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150.000 VOLT. DELEGA FUNZIONI AMMINISTRATIVE', COS COME MODIFICATA DALL'ART. 90 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999 N. 3.

Prot. n. (AMB/99/19422)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il T.U. di leggi sulle Acque e II.EE. 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 (artt. 87 e 88), con il quale sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative già esercitate dai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e dagli Uffici del Genio Civile in tema di autorizzazioni alla costruzione ed all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui al T.U. n. 1775/1933;
- la legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila volts. Delega di funzioni amministrative" alle Amministrazioni Provinciali;
- la legge regionale 21 aprile 1999 n. 3 concernente "Riforma del Sistema Regionale e Locale" e in particolare l'art. 90 che ha apportato modifiche alla suddetta legge regionale n. 10/1993 e che ha disposto il completamento della delega alle Amministrazioni Provinciali;

Ritenuto di dare seguito all'art. 1 comma 2 della legge regionale n. 10/1993 così come modificata dalla legge regionale n. 3/1999, adottando una direttiva sull'esercizio delle predette funzioni delegate al fine di uniformare le procedure amministrative fra le Province nonc hé di adeguare dette procedure a misure di semplificazione secondo la recente legislazione statale;

Vista la propria deliberazione n. 2541 del 4 luglio 1995, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state fissate le direttive dell'esercizio delle funzioni dirigenziali;

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Promozione Indirizzo e Controllo Ambientale Dr. Sergio Garagnani, in merito alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R. 19 novembre 1992 n. 41 e successive modificazioni e del punto 3.2. della deliberazione n. 2541/1995;

- del parere favorevole espresso dal Direttore Generale all'Ambiente Dr.ssa Leopolda Boschetti, in merito alla legittimità ; della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della legge regionale n. 41/1992 e del punto 3.1 della delibera 2541/1995.

Su proposta dell'Assessore al Territorio Programmazione ed Ambiente;

A voti unanimi e palesi

DELIBERA

1) di adottare la "Direttiva inerente l'applicazione della Legge Regionale 22 febbraio 1993 n. 10 recante: Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt. Delega funzioni amministrative", così come modificata dall'art. 90 della legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3", allegata quale parte integrante del presente atto;

2) di pubblicare il testo integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO

DIRETTIVA INERENTE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 1993, N. 10 RECANTE "NORME IN MATERIA DI OPERE RELATIVE A LINEE ED IMPIANTI ELETTRICI FINO A 150.000 VOLT. DELEGA FUNZIONI AMMINISTRATIVE", COSI' COME MODIFICATA DALL'ART. 90 DELLA LEGGE REGIONALE 21 APRILE 1999, N. 3.

Premessa

La presente direttiva stabilisce le forme e le modalità per la presentazione delle domande di autorizzazione delle Aziende che esercitano attività di pubblico servizio per il trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica, definisce l'iter procedurale ed esplicita i principi contenuti nella legge al fine di una omogenea ed uniforme applicazione della norma.

ART. 1 - Oggetto e finalità: Conferma le finalità relative alla salvaguardia della salute e della incolumità della popolazione nonché la compatibilità ambientale e paesaggistica degli impianti nel rispetto delle prescrizioni tecniche per la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

ART. 2 - Autorizzazione alla costruzione di linee ed impianti elettrici: Definisce la tipologia delle linee e degli impianti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione di energia elettrica soggetti

ad autorizzazione nonché la tipologia di quelli esentati dall'autorizzazione stessa. L'articolo inoltre detta norme procedurali per la comunicazione da parte delle Aziende elettriche dei programmi annuali, fissa le spese di istruttoria, delega alle Amministrazioni Provinciali l'autorizzazione delle linee interprovinciali.

Sono quindi soggette ad autorizzazione:

- le opere e gli impianti occorrenti alla costruzione delle linee, cabine, stazioni e sottostazioni di trasformazione e di quant'altro serve all'impianto ed all'esercizio della trasmissione dell'energia elettrica di tensione maggiore a 5.000 Volt e minore o uguale a 150.000 Volt;
- le varianti di linee ed impianti esistenti che implicano modifiche alle caratteristiche tecniche indicate nell'autorizzazione. Tali varianti sono quindi quelle che, salvo le esenzioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2, comportano modifiche della tensione, della portata elettrica, del numero dei conduttori e che modifichino il tracciato con conseguente costituzione coattiva delle necessarie servitù di elettrodotto ai sensi delle normative statali vigenti in materia di opere ed impianti elettrici destinati al pubblico servizio.

Non sono soggette ad autorizzazione:

- a) gli impianti con tensione inferiore o uguale a 5.000 volt;
- b) gli impianti con tensione superiore a 5.000 volt e inferiore o uguale a 15.000 volt nel caso di lunghezza uguale o inferiore a 500 m;

Non sono inoltre soggette ad autorizzazione:

- a) le opere accessorie, le varianti, ed i rifacimenti degli impianti di tensione inferiore o uguale a 15.000 volt che non modifichino lo stato dei luoghi.

Ai fini applicativi, nella dizione "**non modifichino lo stato dei luoghi**" sono ricompresi gli interventi **finalizzati di norma a determinare un generale minor carico ambientale sull'area interessata** e tesi a conseguire, possibilmente, il **consenso delle proprietà interessate**. A titolo esemplificativo le modifiche e/o rifacimenti riconducibili all'applicazione del concetto sopraindicato possono essere: modifica di componenti d'impianto (conduttori, mensole, isolatori, modifica dei sostegni, ecc.), contenute variazioni del tracciato dell'esistente elettrodotto.

- b) la manutenzione ordinaria degli elettrodotti esistenti.

La sostituzione di parte dei componenti dell'impianto quali: conduttori, sostegni, isolatori, mensole ecc., anche se di tipo diverso, fatto salvo quanto specificato ai precedenti punti, sono riconducibili a opere di manutenzione ordinaria.

L'Azienda elettrica deve fornire semestralmente ai Comuni, senza che ne facciano richiesta, l'elenco delle linee con tensione inferiore o uguale a 5.000 Volt corredato delle relative planimetrie (su supporto cartaceo o informatico). Contestualmente per dette nuove linee BT dovrà essere redatta e firmata dal legale rappresentante dell'Azienda elettrica "**Dichiarazione di conformità cumulativa**"; le planimetrie a corredo dei predetti elenchi dovranno di norma essere in scala 1:5000.

L'Azienda elettrica, per le opere non sottoposte ad autorizzazione, è tenuta a dare preventiva comunicazione alle Province ed ai Comuni interessati almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori, corredata dalle valutazioni tecniche dell'ARPA e dal piano tecnico dell'opera.

Si evidenzia che per la costruzione di linee con tensione inferiore o uguale a 5.000 Volt °comma 2 a)é e per gli interventi di manutenzione ordinaria °comma 3 b)é l' Azienda elettrica non è tenuta né a darne comunicazione alle Province ed ai Comuni né ad acquisire il parere preventivo dell'ARPA.

Le Aziende elettriche devono presentare alle Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma annuale degli interventi che saranno oggetto di istruttoria autorizzativa ordinaria; contestualmente l'elenco sarà oggetto di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna da parte delle medesime Aziende;

Considerato che la pubblicazione del programma tiene luogo delle singole pubblicazioni che venivano effettuate con la previgente normativa, per ciascuna singola pratica è opportuno che detto **"programma annuale"** < /B> **contenga almeno:**

- **Province e Comuni interessati;**

- **Denominazione dell'intervento;**

- **Tipologia di intervento (linea aerea, linea interrata, linea mista, con o senza cabina elettrica, ecc.);**

- **Tensione di ogni estendimento previsto;**

- **Sommara indicazione delle più significative caratteristiche tecniche di ciascun intervento;**

- **Estremi degli estendimenti previsti (origine e termine delle tratte di impianto) con eventuali opere accessorie;**

La Provincia può effettuare valutazioni e richiedere approfondimenti e chiarimenti, per singole tratte e o per impianti, sin dalla fase di pubblicazione dei programmi e, qualora rilevi incongruità con gli strumenti della pianificazione territoriale provinciale, fornisce all'Azienda elettrica interessata le opportune segnalazioni per definire con la stessa le modalità per il superamento di tali incongruità. Le autorizzazioni sono rilasciate sulla base dei programmi annuali; nel caso di sopravvenuta urgenza l'Azienda elettrica contestualmente alla presentazione dell'istanza provvederà alla pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Le domande di autorizzazione per la costruzione di nuove linee elettriche, stazioni, cabine o per le varianti di quelle esistenti, vanno presentate da parte delle Aziende elettriche alla Provincia territorialmente competente; ogni domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione sottoscritta dal legale rappresentante dell 'Azienda:

1) **Relazione tecnica contenente le caratteristiche dell'impianto o degli impianti nel caso che l'istanza riguardi più estendimenti elettrici anche in ambiti territoriali diversi;**

2) **Elaborato progettuale relativo all'impianto da realizzare nel suo complesso comprensivo delle eventuali opere accessorie, in cui siano evidenziati gli attraversamenti o i parallelismi di strade, acque pubbliche ed ogni altra opera o bene di pubblico interesse che possa costituire interferenza con l'impianto. L'elaborato deve contenere inoltre l'indicazione del tracciato dell'elettrodotto e delle altre opere elettriche costituenti l'impianto per le quali si richiede la autorizzazione e deve essere redatto su cartografia aggiornata e precisamente:**

- **Corografia 1:25.000 (CTR);**

&# 9;- Planimetrie 1:5.000 (CTR);

- Planimetria 1:2.000 (catastale) nel caso di linee elettriche in cavo sotterraneo e di linee aeree che attraversano i centri abitati.

3) Documentazione fotografica per le linee di tensione compresa fra 30.000 e 150.000 Volt; per gli altri impianti la documentazione fotografica potrà essere limitata alla presentazione delle aree di particolare interesse ambientale;

4) Relazione sulla compatibilità ambientale e paesaggistica dell'opera; in tale relazione dovranno essere evidenziate le caratteristiche territoriali di seguito specificate:

- uso prevalente del suolo, zone assoggettate a tutela paesaggistica, beni culturali, risorse naturali, margini visivi significativi, grandi infrastrutture esistenti, dissesti e zone instabili per frane, eventuali altri siti caratteristici del paesaggio;

Compete all'Azienda elettrica ottenere nullaosta, assensi o pareri ecc. dagli Enti interessati; alla domanda di autorizzazione deve essere allegata copia delle richieste inviate agli Enti suddetti.

Alla domanda di autorizzazione, ai sensi della legge regionale 10/1993, deve essere inoltre allegato:

- attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria;

- copia della concessione di attività di pubblico servizio. Detta copia, per le Aziende elettriche concessionarie dell'attività di pubblico servizio elettrico, potrà essere depositata presso le Province una tantum senza doverla produrre ad ogni specifica istanza autorizzativa;

- copia della richiesta inoltrata all'ENEL per l'acquisizione del prescritto nullaosta ex art. 18 DPR n. 342/1965, per i soggetti subentrati nella concessione per la distribuzione di energia elettrica e per le aziende municipalizzate.

La Regione annualmente adegua con proprio atto, gli importi delle spese di istruttoria, sulla base del tasso di inflazione programmato.

Le spese di istruttoria di cui al presente articolo non comprendono oneri eventualmente richiesti per l'ottenimento di nullaosta, assensi o pareri e valutazioni tecniche.

La Provincia esercita anche le funzioni amministrative relative agli impianti elettrici che interessano il territorio di due o più Province; in questo caso l'autorizzazione compete alla Provincia interessata dal tratto di maggiore lunghezza dell'impianto, che deve acquisire il parere delle Amministrazioni pubbliche competenti sul territorio dell'altra Provincia.

ART. 3 - Procedimento autorizzatorio: La Provincia, ricevuta la domanda provvede a:

1) pubblicarla per estratto all'Albo Pretorio dei Comuni interessati per 30(trenta) giorni consecutivi, dandone contestuale notizia all'Azienda elettrica interessata; l'estratto della domanda deve contenere le caratteristiche tecniche dell'impianto e la sua ubicazione.

In sede di pubblicazione deve essere specificato che la domanda ed i relativi allegati sono depositati per 30 (trenta) giorni consecutivi presso gli Uffici della Provincia competente a disposizione di chiunque abbia interesse.

Durante il periodo di deposito possono essere presentate alla Provincia osservazioni ed opposizioni; la Provincia stessa ha facoltà, durante il periodo di deposito, di presentare osservazioni od opposizioni in merito alla coerenza dell'impianto con la pianificazione territoriale.

Scaduti il termine del deposito la Provincia dovrà dare comunicazione all'Azienda elettrica dell'esistenza di osservazioni e/o opposizioni; in quest'ultimo caso la Provincia richiederà all'Azienda elettrica di formulare, entro un congruo termine, le proprie controdeduzioni o di adottare eventuali varianti tecniche e/o di tracciato per contemperare le osservazioni e/o opposizioni manifestate.

2) Gli Enti e le Amministrazioni che concorrono al procedimento autorizzativo degli impianti elettrici, debbono rilasciare i nullaosta, assensi o pareri, e le valutazioni tecniche entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della domanda presentata dall'Azienda elettrica;

Sarà cura dell'Azienda elettrica sviluppare ogni azione tesa a conseguire dalle suddette amministrazioni i richiesti nullaosta nei termini stabiliti; l'Azienda elettrica successivamente invierà alla Provincia gli originali dei nullaosta ottenuti, segnalando le situazioni per le quali si è costituito il silenzio assenso; l'Azienda comunicherà inoltre l'accettazione ovvero le proprie riserve, sulle eventuali prescrizioni contenute nei suddetti nulla-osta.

3) La Provincia, alla comunicazione di cui al precedente comma, può rilasciare l'autorizzazione indipendentemente dall'acquisizione di alcuni di detti nullaosta, assensi o pareri.

Secondo la vigente legislazione (comma 3 art. 16 legge 241/1990 modificato dal comma 24 art. 17 legge 127/1997) i pareri obbligatori per conseguire l'autorizzazione sono quelli relativi alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute pubblica. (1)

4) Nel caso di nullaosta, assensi, pareri contrastanti la Provincia deve promuovere, prima della sua definitiva decisione sulla richiesta di autorizzazione, forme di coordinamento. Anche in questa eventualità occorre tenere ben presente che tutte le azioni e gli atti propedeutici alla decisione finale debbono coinvolgere tutte le parti interessate (richiedenti, Amministrazioni che hanno manifestato pronunzie in contrasto);

5) L'autorizzazione deve essere rilasciata dall'Amministrazione Provinciale entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dei pareri di cui al precedente punto 3), con un provvedimento formalmente assunto. In esso, oltre ai dati identificativi dell'istanza, deve essere descritto l'impianto, le sue caratteristiche tecniche significative (tensione, lunghezza, conduttori, sostegni tipo, isolatori, ecc.) e si deve dare atto dei nullaosta, assensi e/o pareri pervenuti e delle eventuali prescrizioni in essi contenute. Nell'atto di autorizzazione dovrà risultare la pronuncia motivata sulle eventuali osservazioni, opposizioni e controdeduzioni pervenute.

Il provvedimento deve inoltre contenere la esplicita dichiarazione di "Pubblica Utilità Urgenza e Indifferibilità delle opere e degli impianti occorrenti alla costruzione e all'esercizio della/e linea/e elettrica/che autorizzate e dei relativi lavori", nel caso sia riferito ad istanza inoltrata dall'ENEL; nel caso l'istante sia

Azienda diversa dall'ENEL tale dichiarazione può essere rilasciata se espressamente richiesta nella istanza stessa e purché l'opera da costruirsi abbia carattere di pubblico interesse.

ART. 4 - Tutela della salute e dell'incolumità della popolazione: Questo articolo, nel rispetto delle finalità perseguite dalla legge, stabilisce che in fase di istruttoria debbano essere valutati i livelli di esposizione ai campi elettrici e magnetici a cui è sottoposta la popolazione.

L'ARPA, cui è assegnata la competenza primaria per l'espressione del parere in questione, valuta in via preventiva, rapportandosi in modo integrato e coordinato con le AUSL in conformità all'art. 17 della L.R. 44/1995, che i livelli di esposizione siano inferiori ai valori limite prescritti dalle norme vigenti.

Le Aziende elettriche devono presentare domanda al Direttore dell'ARPA - Sezione Provinciale competente. Nella documentazione dovranno essere fornite informazioni su:

- 1) tipo di linea: aerea (in cavo o con conduttori nudi) o interrata;
- 2) numero dei conduttori attivi, e fune di guardia;
- 3) diametro dei conduttori;
- 4) tensione e corrente massima, corrente media di esercizio;
- 5) tipologia dei sostegni e dei relativi armamenti;
- 6) coordinate dei conduttori in un sistema di riferimento cartesiano giacente su di un piano verticale perpendicolare alla linea ed avente l'asse "Y" verticale passante per l'asse della linea e l'asse "X" orizzontale passante per il conduttore più basso;

nel caso di linee in cavo interrato:

- 7) sezioni del cavo e tipo di posa;
- 8) profondità minima di interramento.

Ai fini della semplificazione operativa ed attuativa della presente normativa le Aziende elettriche hanno la facoltà di procedere al preventivo deposito, presso l'ARPA Regionale e le sue Sezioni Provinciali, delle tipologie impiantistiche standardizzate, alle quali potranno fare riferimento di volta in volta per le successive richieste di parere.

Dovrà inoltre essere segnalata la presenza di punti sensibili quali: asili, scuole, ed altri ambienti, al chiuso ed all'aperto, destinati all'infanzia ricadenti entro la fascia di:

- m 30 per lato dall'asse della linea nel caso di linea aerea a media tensione; Tale distanza si riduce a 10 m in caso di linee in cavo aereo elicordato ;
- m 80 per lato dall'asse della linea nel caso di elettrodotto con tensione superiore a 130 kV;
- m 5 per lato dall'asse della linea nel caso di linee a media tensione in cavo interrato;

Nel caso di linee o impianti elettrici previsti in prossimità di linee o impianti esistenti ovvero nell'ambito delle fasce citate precedentemente, dovranno essere fornite per l'impianto esistente tutte le informazioni richieste ai punti sopracitati.

Nel caso particolare di linee interrato che si sviluppano negli stessi cunicoli di linee esistenti, dovrà essere indicato il numero di queste ultime con le relative caratteristiche tecniche; dovrà essere fornita anche la sezione quotata del cunicolo dalla quale siano deducibili le reciproche posizioni dei cavi.

Le cabine di trasformazione MT/bt vanno collocate preferibilmente all'esterno degli edifici; il progetto deve contenere la documentazione e le indicazioni di seguito precisate:

- * planimetria in scala 1:2.000 con indicazione della collocazione della cabina in progetto, della destinazione d'uso delle aree e degli edifici circostanti qualora le distanze dagli edifici più prossimi siano inferiori a 5 metri. In tale caso dovrà essere indicata la distanza effettiva dalla cabina;
- * tipo di cabina, numero dei conduttori da collegare e loro percorso;
- * tensione e corrente massima;
- * potenza del trasformatore installato.

Nella impossibilità di collocarle esternamente, in aggiunta alle caratteristiche tecniche della cabina e dei conduttori sopra citate, dovrà essere presentata planimetria dettagliata indicante la collocazione della cabina e la destinazione d'uso di tutti gli ambienti, aperti o chiusi, sovrastanti o sottostanti fino ad una distanza di 5 metri dalla parete di contenimento della medesima.

In alternativa nel caso in cui la cabina sia stata oggetto di concessione autorizzazione edilizia, potrà essere prodotto il parere AUSL.

In ogni caso le cabine elettriche MT/bt, ovunque siano ubicate, devono rispettare le distanze di almeno 3,15 metri dalle parti in tensione "dalle aree o ambienti in cui si possa ragionevolmente attendere che individui della popolazione trascorrono una parte significativa della giornata". In analogia con quanto previsto dal DM 10 settembre 1998 n. 381 "Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana" si ritiene significativa una permanenza non inferiore a quattro ore giorno.

ART. 5 - Pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere: La legge regionale non introduce alcuna novità né riguardo alle servitù di elettrodotto, siano esse costituite previo accordo bonario o mediante asservimento coattivo, né rispetto agli espropri ed alle occupazioni in via di urgenza.

Per le procedure relative pertanto si continuerà a fare riferimento alle norme vigenti in materia, in particolare la legge 22/10/1971, n. 865 e la legge 3/1/1978, n. 1.

A richiesta dell'interessato, il provvedimento di autorizzazione può dichiarare la sussistenza della pubblica utilità della urgenza ed indifferibilità delle opere e dei relativi lavori, quindi i richiedenti diversi dall'ENEL (per quest'ultimo la materia è normata dall'art. 9 del DPR 18 marzo 1965, n. 342) devono farne esplicita richiesta al fine di addivenire all'asservimento coattivo o all'esproprio (dichiarazione di pubblica utilità) o all'occupazione temporanea d'urgenza (dichiarazione di indifferibilità ed urgenza).

Il provvedimento con il quale si dichiara un'opera di pubblica utilità e si dichiara l'urgenza e l'indifferibilità, deve contenere i termini entro i quali dovranno essere iniziate e terminate le procedure di asservimento coattivo o di espropriazione ed i lavori relativi agli impianti elettrici ed opere accessorie autorizzati.

Per le opere non soggette ad autorizzazione °interventi ed impianti indicati nell'art. 2, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, lettera a) è prevista la possibilità di ottenere dai Comuni interessati la dichiarazione di pubblica utilità e urgenza ed indifferibilità delle opere, qualora l'Azienda elettrica non possa addivenire alla costituzione di servitù bonarie con i proprietari dei fondi interessati.

Tale possibilità trova la sua ragion d'essere nel fatto che gli interventi non soggetti ad autorizzazione, ancorché abbiano prevalentemente carattere locale, hanno valenza di pubblico interesse per il servizio a cui sono destinati.

L'ART. 6 della L.R. n. 10 del 1993 è abrogato.

ART. 7 - Concessione Edilizia: La realizzazione delle linee ed impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica realizzate dalle Aziende elettriche non è soggetta a concessione edilizia.

E' soggetta a concessione edilizia gratuita la realizzazione delle opere edilizie adibite a cabine primarie e secondarie qualora siano provviste di strutture di fondazione.

I Comuni rilasciano tale concessione a seguito del parere dell'AUSL, ovvero dall'ARPA se già rilasciato nell'ambito dell'istruttoria autorizzativa dell'impianto elettrico.

La documentazione da presentare ai Comuni per la Concessione Edilizia, alla luce di quanto esplicitato nel paragrafo del precedente art. 4, dovrà contenere il dettaglio delle caratteristiche elettriche, dell'equipaggiamento della cabina e l'indicazione del percorso della linea elettrica nonché la tensione ed eventualmente la potenza del trasformatore da installare. Nell'impossibilità di produrre tale documentazione di dettaglio, dovrà comunque essere garantita una distanza minima di 3,15 m dalle pareti di contenimento della cabina a locali con permanenza non inferiore a quattro ore giorno.

ART. 8 - Decadenza, Revoca e Sospensione: L'articolo contempla la facoltà per la Provincia di far decadere, revocare o sospendere qualunque atto autorizzativo precedentemente rilasciato, qualora non sia più rispondente alle finalità perseguite o in contrasto con il pubblico generale interesse o qualora il titolare dell'autorizzazione non adempia alle condizioni, prescrizioni ed obblighi contenuti nel provvedimento stesso.

Nel caso di decadenza di cui al comma 1, la Provincia deve procedere preventivamente alla notifica della diffida in cui:

- si contesta le inadempienze rispetto agli obblighi, condizioni e prescrizioni imposte dall'autorizzazione stessa;
- si impone la sospensione cautelativa della costruzione o dell'esercizio dell'impianto contestato e si prescrivono le modalità ed i tempi, comunque non superiori a 120 (centoventi) giorni, entro i quali adempiere alle condizioni e agli

obblighi imposti dall'autorizzazione.

Trascorsi i termini prescritti dalla diffida, qualora il titolare persista nell'inadempienza ed inosservanza contestata, la Provincia emetterà il provvedimento di decadenza nel quale saranno contenute le disposizioni relative alle modalità per il ripristino dei luoghi allo stato primitivo. Nel caso di inerzia da parte del soggetto obbligato la Provincia può procedere d'ufficio a spese dell'inadempiente.

La Provincia può revocare o sospendere l'autorizzazione qualora, rispetto al momento autorizzativo, siano sopravvenute situazioni di pericolo per l'incolumità e la salute pubblica o si siano determinati motivi di interesse pubblico che ostino alla prosecuzione dell'esercizio dell'impianto elettrico.

L'esercizio di questa facoltà prevede che la Provincia si esprima anche in questo caso formalmente. Con il medesimo provvedimento la Provincia può disporre l'esecuzione degli interventi necessari per la rimozione o la messa in sicurezza dell'impianto; ove ne ricorrano le condizioni con tale provvedimento può essere disposto un equo indennizzo.

ART. 9 - Collaudo: L'esercente ha la competenza di assegnare l'incarico di collaudo.

Il collaudo deve essere effettuato per le linee per le quali nell'arco dei primi tre anni di esercizio non siano state presentate opposizioni dal competente Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna (ex C.C.T.T.).

In sede di collaudo si devono accertare le condizioni di cui al comma 3) e comma 5) dell'art. 9 della L.R. 10/92 così come modificato dall'art. 90 L.R. n. 3/1999.

Il certificato di collaudo deve essere trasmesso alla Provincia competente al fine della sua conservazione agli atti.

Nel caso di esito negativo del collaudo la Provincia deve procedere ai sensi del comma 1 dell'art. 8 nel senso precedentemente esplicitato.

Relativamente alle linee ed impianti non soggetti ad autorizzazione l'esercente deve inviare alla Provincia una dichiarazione di conformità dell'opera alle vigenti disposizioni e norme tecniche inerenti gli impianti elettrici (legge 28/6/1986, n. 339, D.M. LL. PP. 21/3/1988 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni) ed alle prescrizioni impartite dall'ARPA ai sensi della presente legge.

ART. 10 - Spostamenti per ragioni di pubblico interesse: La Provincia nel caso di conflitto tra opere di pubblica utilità, può disporre lo spostamento dell'impianto o la variante di esso, anche nel caso di autorizzazione ex TU 1773/1933 e/o L.R. 10/93 rilasciata da altra Autorità, a seguito di motivata richiesta inoltrata da parte di Pubbliche Amministrazioni, previa valutazione specifica, considerando altresì il preminente interesse pubblico.

Il provvedimento con cui la Provincia dispone, ai fini della salvaguardia del pubblico interesse, lo spostamento o la variante di un impianto elettrico deve contestualmente contenere l'entità dell'equo indennizzo da corrispondere a l'Azienda proprietaria/esercente; il medesimo provvedimento inoltre costituisce autorizzazione alla variante dell'impianto ed ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza delle opere relative all'impianto medesimo.

ART. 11 - Rapporti con il PRG: La pianificazione territoriale e urbanistica deve maggiormente raccordarsi con la pianificazione elettrica al fine di raggiungere un miglior inserimento nel territorio degli impianti elettrici salvaguardando la tutela del paesaggio, dell'ambiente ed in particolare perseguendo altresì la tutela della salute della popolazione.

A tal fine i Comuni devono inserire nei Piani Regolatori Generali (PRG) gli impianti elettrici dichiarati di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità.

ART. 15 - Norme transitorie: Il nuovo corpo normativo è entrato in vigore il giorno 11 Maggio 1999.

L'istruttoria delle istanze presentate in data antecedente il giorno 12 Maggio u.s. deve essere completata secondo la normativa previgente.

Gli impianti autorizzati prima del 30 Settembre 1998, qualora non sia stato ancora redatto il certificato di collaudo, si intendono collaudati dietro presentazione da parte dell'Azienda elettrica titolare dell'autorizzazione, di una dichiarazione di conformità dell'opera al progetto e alle prescrizioni eventualmente dettate dagli Enti coinvolti nel procedimento.

Pertanto nel caso siano stati assegnati incarichi e alla data di entrata in vigore della norma non sia stato redatto il certificato di collaudo, l'Amministrazione Provinciale, dovrà provvedere alla revoca dell'incarico assegnato, riconoscendo al collaudatore un indennizzo pari all'attività svolta fino al momento della revoca.

Per gli impianti autorizzati dopo il 30 settembre 1998 si ritiene che il relativo collaudo debba essere espletato nel rispetto di quanto fissato dall'art. 9.

Infatti, se da un lato si può presumere che alla data odierna i suddetti impianti non siano stati completamente costruiti, dall'altro risulta evidente che la loro messa in esercizio sarà quasi certamente successiva alla data di entrata in vigore della nuova LR 10/93, così come sarà successivo il triennio di verifica per il Ministero delle Poste e delle Comunicazioni.

* * * * *

NOTE: (1)

Si elencano gli Enti che ai sensi dell'art. 16, comma 3, legge 241/1990, come modificato dall'art. 17, comma 24, legge 127/1997, si devono pronunciare con nullaosta, assensi, pareri, ai fini del rilascio dell'autorizzazione:

1. ARPA - Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente - Sezioni Provinciali alle quali compete la prevenzione ed il controllo ambientale nelle forme e con le modalità di cui alla LR 19 aprile 1995 n. 44;

2. Comuni, ai quali compete l'espressione del parere in merito a:

* coerenza delle opere ed impianti elettrici al Piano Regolatore Generale (PRG);

* autorizzazione paesaggistica ai sensi e con le modalità di cui alla

legge 1497/1939, così come integrata dalla legge 431/1985, nonché ai sensi della LR 1 agosto 1978 n. 26;

3. Province alle quali compete:

* il rilascio del parere di conformità delle opere ed impianti elettrici con il Piano Territoriale di coordinamento provinciale (PTCP);

* il rilascio dell'autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, ex RD 3267/1923 ove sussista. In base alla Legge 3/1999 artt 148, 149, 150 la competenza passerà a Comuni e Comunità Montane.

4. Ente gestione del Parco o della Riserva naturale al quale compete:

* il rilascio del parere di conformità al Piano Territoriale del Parco (PTP) o alle norme di tutela contenute nell'atto di istituzione della Riserva;

5. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, per quanto di competenza ai sensi della Legge 1089/1939,

6. Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici dell'Emilia-Romagna, alla quale compete, ai sensi della L. 1497/1939 e 431/1985:

* intervenire sulla autorizzazione comunale nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione della stessa e rilasciare parere qualora i Comuni non si siano espressi nel termine previsto e l'Azienda Elettrica abbia presentato successiva istanza; non è in facoltà della Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici esprimersi prima dei 45 (quarantacinque) giorni di competenza dei Comuni.

Si elencano inoltre le Amministrazioni che le Aziende Elettriche devono comunque sempre interpellare ai sensi dell'art. 120 del TU 1775/1933, al fine del rilascio dei nullaosta, assenti o pareri di competenza:

A) Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna;

B) Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione Generale dell'Energia e Risorse Minerarie - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia;

C) Ministero Industria Commercio e Artigianato - Direzione Generale delle Miniere - Corpo delle Miniere;

D) Ministero della Difesa - (Ex Comando Regione Militare Tosco-Emiliana);

E) Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Ufficio Speciale Trasporti impianti fissi (USTIF);

Nel caso in cui l'impianto crei interferenza con opere quali corsi d'acqua, canali, ferrovie, autostrade, ecc., dovranno essere interpellate le rispettive Amministrazioni competenti.

***** Fine Testa *****

Realizzazione tecnica a cura di: [Servizio sistemi informatici e telematici](#).

Le banche dati sono aggiornate in tempo reale